

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - SASSARI

Appalto n. 6/2019

CUP D13E18000150001

CIG 8107824406

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: aperta ex art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, decreto legislativo n. 50 del 2016.

NOTA BENE

Dal 18 ottobre 2018, è in vigore l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure concorsuali. Tale obbligo deriva dall'applicazione dell'art. 22 della direttiva Comunitaria 2014/24/EU. L'art. 40, comma 2 del Codice degli Appalti ha previsto: *"..A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici"*.

L'art. 52, comma 3, del Codice degli Appalti con riferimento alla presentazione dell'offerta, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle ipotesi derogatorie.

Il Consorzio, nelle more del perfezionamento di procedure telematiche, richiede che tutti i documenti di gara vengano trasferiti su idoneo supporto informatico (cd o usb esenti da virus), ai sensi dell'art. 37 comma 2, del Codice degli Appalti.

DATI GENERALI

1. Oggetto dei lavori

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per il l'intervento di "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensorio irriguo della Nurra – completamento lotto 4".

Gli importi delle lavorazioni omogenee di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed esclusa l'IVA, sono i seguenti:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo lavori Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente/S corporabile	Subappaltabile (si/no)
Acquedotti, gasdotti ecc	OG 6	V	SI	4'278'919,04	100%	Si	≤ 40%

2. Amministrazione Aggiudicatrice

Denominazione ufficiale: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

Indirizzo postale: Via Rolando n. 12, Città: SASSARI, Codice postale: 07100, Paese: Italia (IT).

Telefono: +39 079.231124 – +39 079.235235.

Punti di contatto: R.U.P. Dott. Ing. Franco Moritto;

Posta elettronica: consorzio.nurra@tiscali.it;

PEC: consorzio.nurra@tiscalipec.it;

Fax: +39 079.230167.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

Il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le tre buste interne, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del **30.12.2019**, ore **13:00**, al seguente indirizzo: **Consorzio di Bonifica della Nurra - via Rolando n. 12 - 07100 Sassari**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dei giorni feriali a partire dal giorno **2.12.2019**, all'ufficio Protocollo del Consorzio di Bonifica della Nurra, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli sopraindicati.

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Il Committente declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta, farà fede esclusivamente il timbro di arrivo all'Ufficio protocollo del Consorzio.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di apposita delega o procura sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

La Ditta concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la relativa offerta economica, redatte in lingua italiana e contenute in un unico plico esterno.

Il plico esterno dovrà riportare:

- La denominazione o ragione sociale dell'offerente comprensivi del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica dell'ufficio ove inviare ogni eventuale comunicazione inerente la presente gara;
- Nel caso di RTI "Raggruppamento Temporaneo d'impresa", dovrà essere indicato il nominativo della ditta mandataria e quello delle ditte mandanti;
- La dicitura: **"Offerta per procedura aperta del giorno 30.12.2019 per l'esecuzione dei lavori di Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensorio irriguo della Nurra – completamento lotto 4"**..

Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e contenere:

- BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- BUSTA B – OFFERTA TECNICA, TEMPO E CRONOPROGRAMMA;

- BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA;

A pena di esclusione tutte le buste dovranno essere adeguatamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio.

2. Contenuto della BUSTA A – Documentazione Amministrativa sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del concorrente e l'oggetto dell'appalto:

a) **Domanda di partecipazione**, sottoscritta, **a pena di esclusione dalla gara**, dal **legale rappresentante del concorrente**. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. la domanda può essere sottoscritta anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito o costituendo in raggruppamento o consorzio, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti il raggruppamento o consorzio. Inoltre, in caso di concorrente costituito in **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- I) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - II) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è priva di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - III) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune** ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)**, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- b) dichiarazione **sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:
- la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
 - il proprio "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006.

Si precisa che questa stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica ex art. 71 DPR 445/2000, in caso di impedimento a procedere ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità di verifica ordinaria.

- c) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituita, a scelta dell'offerente, **con validità chiaramente espressa per almeno 360**

gg dal termine di presentazione dell'offerta, da:

- c.1- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, assegno circolare non trasferibile intestato a questa Stazione appaltante oppure ricevuta di avvenuto versamento, riportante il numero di CRO o il codice TRN, mediante bonifico bancario a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra IBAN IT IT54E0101517201000000013020 Causale: cauzione provvisoria per la realizzazione dei lavori di "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensorio irriguo della Nurra – completamento lotto 4";
- c.2- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 360 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c.3 impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
- deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera C), punto C.1);
 - si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera C), punto C.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera I);
- e) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto**: fermo restando i limiti della normativa vigente, una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale il concorrente indica quali lavori intenda subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 11, 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione

della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

f.4) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se il concorrente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:

--- possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

--- possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;

--- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;

g) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**

g.1) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può ricorrere all'avvalimento con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo Capo 5.1;

i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

i.3) il numero di telefono;

j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 140,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <https://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

CIG 8107824406

il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per

eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

k) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:

k.1) dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

k.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui al Capo 6.3, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto k.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;

k.3) attestazione della Stazione appaltante di avvenuta presa visione del progetto, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto k.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se la presa visione del progetto è accertata d'ufficio;

l) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

l.5) Numero dei dipendenti dell'Impresa, numero presunto del personale dipendente e non, impiegato per il lavoro oggetto del presente appalto.

m) dichiarazione, di aver preso visione e conoscenza del particolare tipo di finanziamento e di accettare, senza rivendicazione di interessi o altro, che ogni pagamento concernente l'esecuzione dei lavori sarà effettuato dalla Stazione appaltante soltanto previa rimessa dei relativi fondi da parte dell'Ente Finanziatore e nei limiti del loro ammontare, accettando di tali erogazioni gli importi, le condizioni, le modalità e i termini indicati nel Decreto di finanziamento;

n) **attesta** di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

o) **attesta** di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, impegnandosi ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e per la zona di esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi;

- p) **attesta** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione;
- q) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- r) **attesta** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i.;
- s) **attesta** l'insussistenza delle cause di esclusione dalla procedura di appalto di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005);
- t) **attesta** l'insussistenza delle cause di esclusione dalla procedura di appalto di cui all'articolo 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- u) **dichiara** di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- v) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- z) **attesta**, in caso di presentazione in sede di offerta di varianti progettuali, che le stesse non comportano un costo complessivo superiore a quello posto a base di gara.

2.1. Situazione personale dell'offerente

(articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- 2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue:

a) la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, **comma 1**, del D. Lgs. n. 50/2016:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, **comma 2**, del D. Lgs. n. 50/2016);
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi I e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, **comma 4**, del D. Lgs. n. 50/2016);
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, **comma 5**, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016);
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, **comma 5, lettera b)** del D. Lgs. n. 50/2016);
6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, **comma 5, lettera e)** del D. Lgs. n. 50/2016);

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 80, **comma 5, lettera d)** del D. Lgs. n. 50/2016);
8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, **comma 5, lettera e)** del D. Lgs. n. 50/2016);
9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, **comma 5, lettera f)** del D. Lgs. n. 50/2016);
10. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, **comma 5, lettera f-bis)** del D. Lgs. n. 50/2016);
11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, **comma 5, lettera f-ter)** del D. Lgs. n. 50/2016);
12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, **comma 5, lettera g)** del D. Lgs. n. 50/2016);
13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, **comma 5, lettera h)** del D. Lgs. n. 50/2016);
14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, **comma 5, lettera i)** del D. Lgs. n. 50/2016);
15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, **comma 5, lettera l)** del D. Lgs. n. 50/2016);
16. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, **comma 5, lettera m)** del D. Lgs. n. 50/2016)

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria.

Non è richiesto il possesso di ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria rispetto a quelli racchiusi nell'attestazione SOA

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, economico-finanziaria punto III.2.2), del bando di gara.

(articolo 84, d.lgs. n. 50 del 2016)

Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC e, nel caso specifico:

a) attestazione SOA:

a.1) nella categoria prevalente **OG6 in classifica V**;

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui agli articoli 48 e 47, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
- b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;
- b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria prevalente;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
- b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) possono essere applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (cosiddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto orizzontale e verticale);
- b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

2.4. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al precedente Capo 2.3.

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- c) **limitatamente agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia**, ai quali non è richiesta l'attestazione SOA (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), in conformità all'articolo 90 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207 del 2010, accertati con le modalità di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione

prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza, come segue:

c.1) requisiti economico-finanziari:

- almeno una referenza bancaria;
- una cifra di affari in lavori, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei migliori 5 (cinque) anni degli ultimi 10 (dieci) anni realizzata, con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie per le quali concorre;
- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

c.2) requisiti tecnico-organizzativi:

- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie per le quali concorre, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta dal bando di gara per le medesime categorie; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori di un singolo lavoro, in ogni singola categoria per la quale concorre, di importo non inferiore al 40% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;

c.3) resta ferma la necessità del possesso dei requisiti di cui al Capo 2.2 e al Capo 2.3, lettera c).

3. Contenuto della BUSTA B “OFFERTA TECNICA” sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’ intestazione del concorrente e l’oggetto dell’appalto:

La busta B “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere tecnico di seguito elencata:

- 1) **Serie completa di disegni ed elaborati della soluzione tecnica proposta o della variante progettuale, con assoluta esclusione degli elaborati contenenti riferimenti economici**, corredata di ogni particolare, come specificato negli art.li da 25 a 31 del richiamato D.P.R., oltre che del Computo Metrico (**non estimativo**), che dovrà riportare esclusivamente le quantità stimate e sarà privo di ogni riferimento ai prezzi unitari ed ai costi.
- 2) **Relazione generale**. La relazione generale dovrà contenere, suddivisi per capitoli, i principi informativi e la descrizione particolareggiata delle soluzioni ingegneristiche – tecniche – costruttive, tenute a base della proposta tecnica;
- 3) **Disciplinari descrittivi e prestazionali** degli elementi tecnici previsti nella proposta e nella variante progettuale;
- 4) **Relazioni specifiche di conformità dell’opera alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari**. A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano: Relazione Idraulica, Relazione Elettrica, Relazione Statica;
- 5) **Relazioni specialistiche** riferite agli impianti, ai manufatti e ai materiali che si intendono impiegare per il conseguimento degli obiettivi del progetto;
- 6) **Piano di manutenzione dell’opera**, articolato secondo i prescritti documenti operativi: a) manuale d’uso, b) manuale di manutenzione, c) programma di manutenzione con i relativi costi di gestione;

7) **Elenco delle marche dei materiali**, delle tubazioni, dei manufatti e delle apparecchiature, in genere, che la Ditta intende impiegare e installare nella realizzazione dell'opera, completo delle relative specifiche tecniche, depliant e schede tecniche;

8) **le specifiche dei beni** (apparecchiature, materiali e prestazionali) che l'impresa partecipante intende proporre, che indicherà nella vendor list, corredate dei certificati attestanti la produzione in qualità ed il rispetto delle normative nazionali e CEE, norme UNI, CEI, CNR e tutte le altre previste in materia, rilasciate dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità;

9) all'atto dell'offerta dovranno essere tassativamente presentati, a corredo della documentazione di cui sopra, **i listini ufficiali dei pezzi di ricambio delle apparecchiature previste.**

Saranno ammesse unicamente le offerte delle imprese che propongono apparecchiature prodotte da case e/o aziende che dispongano di listini ufficiali dei prezzi di ricambio;

Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata digitalmente e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti, la medesima documentazione dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti. Si evidenzia che la sola copia cartacea dovrà essere timbrata e sottoscritta mentre la copia digitale dovrà sempre essere firmata digitalmente da tutti i soggetti summenzionati.

Resta chiarito e inteso che:

1. Tutta la documentazione della proposta tecnica o variante progettuale dovrà essere prodotta in una copia cartacea ed in una copia su supporto informatico. In caso di discrepanza tra le due farà fede la copia su supporto informatico firmata digitalmente:

2. I file relativi alle tavole grafiche dovranno essere prodotti in formato DWG, mentre le relazioni e quant'altro componga la soluzione offerta dovrà essere prodotto in file formato Word, Excel, Primus etc. In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerente dovrà dichiarare, in sede di offerta tecnica, se le informazioni fornite, o parte delle stesse, costituiscano, secondo propria motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali.

SI AVVISA CHE la presenza nella busta "B" di elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico dell'offerta comportano l'esclusione del concorrente dalla gara.

3.1 - LE VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA

Sono ammesse varianti progettuali non sostanziali in sede di offerta, finalizzate a miglioramenti di natura strutturale, tecnologica e/o processistica.

Poiché le varianti saranno proposte sotto la completa responsabilità dell'Impresa, eventuali difficoltà realizzative delle stesse in sede esecutiva comporteranno comunque l'obbligo per l'aggiudicataria di portare a termine l'opera con le modalità previste nel progetto definitivo-esecutivo a base di gara; in tal caso l'appaltatore non avrà alcun diritto a richiedere ulteriori somme rispetto agli importi contrattuali nel caso in cui le varianti stesse comportassero risparmi.

I requisiti che le varianti proposte devono rispettare sono i seguenti:

- Compatibilità completa delle soluzioni proposte relativamente alle opere esistenti da integrare, ovvero alle opere alle quali devono allacciarsi;
- affinità con la tipologia e metodologia di intervento previsto nel progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara;
- miglioramenti nella disposizione delle opere per il conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza del processo e di riduzione dei costi economici gestionali;

- Conformità alle autorizzazioni già ottenute per il progetto definitivo-esecutivo ed adeguamento alle prescrizioni eventualmente contenute nelle medesime.

I concorrenti sono pertanto obbligati a recepire nella soluzione proposta le prescrizioni contenute nei pareri e nelle autorizzazioni sotto elencati:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Comitato Tecnico Amministrativo - Adunanza del 18 luglio 2019 voto n. 304/CA;

Non sono altresì ammesse varianti riguardanti il materiale della tubazione.

L'eventuale necessità di varianti che rendano necessaria l'attivazione di nuove procedure per il rilascio delle sopraindicate autorizzazioni ricevute, dovranno essere opportunamente valutate e computate nel tempo eventualmente offerto e, in ogni caso, rimane a carico dell'aggiudicatario l'onere di acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera o al rinnovo di quelle scadute.

4. BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA" sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del concorrente e l'oggetto dell'appalto:

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

Dovrà contenere:

- a) **Dichiarazione**, utilizzando preferibilmente il modello allegato E, contenente l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto; il prezzo globale offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara.
- b) **Dichiarazione**, in calce alla lista (o a corredo dell'offerta), a pena di inammissibilità, con cui il concorrente attesta di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate sulla stessa lista non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. In calce alla lista (o a corredo della lista stessa) l'offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, che nel formulare l'offerta l'Impresa ha rispettato la salvaguardia dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- c) **LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO** relativo all'esecuzione delle opere, corredato di elenco dei prezzi unitari, e delle relative analisi.
 - a) la lista dell'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, numero 1), oppure Capo 2.1, lettera d); **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'art. 48 comma 8 del decreto legislativo n.50 del 2016:
 - l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione i concorrenti conferiranno mandato alla capogruppo;
 - b) deve essere utilizzata una lista composta da dodici colonne come segue:
 - b.1) le prime quattro colonne sono precompilate dalla Stazione appaltante:
 - nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;

- nella seconda colonna è riportata la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
- nella terza colonna è riportata l'unità di misura;
- nella quarta colonna è riportata la quantità prevista per ogni voce;

b.2) le successive otto colonne sono compilate dall'offerente il quale riporta:

- nella quinta colonna è riportata la quantità offerta per ogni voce;
- nella sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre;
- nella settima colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in lettere; nel caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere;
- nella ottava colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quinta colonna per i prezzi unitari in lettere introdotti dall'offerente nella settima colonna;

nella nona colonna la percentuale della manodopera per ogni voce della lista;

nella decima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quinta colonna per i prezzi unitari in lettere introdotti dall'offerente nella settima colonna (**ottava colonna**) e per le percentuali di manodopera introdotte dall'offerente nella nona colonna;

nella undicesima colonna la percentuale della sicurezza intrinseca per ogni voce della lista;

nella dodicesima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quinta colonna per i prezzi unitari in lettere introdotti dall'offerente nella settima colonna (**ottava colonna**) e per le percentuali di sicurezza intrinseca introdotte dall'offerente nella undicesima colonna;

c) in calce all'ultima pagina della lista l'offerente indica:

- il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella ottava colonna, espresso in cifre e in lettere;
- il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale l'indicazione del ribasso in lettere;

d) in calce all'ultima pagina della lista devono essere indicati dall'offerente:

- il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella ottava colonna, espresso in cifre e in lettere;
- il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale l'indicazione del ribasso in lettere;

e) sono ammesse correzioni al ribasso e ai prezzi indicati in lettere solo se l'offerente le abbia confermate singolarmente con firma a margine di ciascuna, ovvero cumulativamente sullo stesso margine o in calce ad ogni foglio ma, in questo caso, con la postilla **«si confermano le correzioni ai prezzi n. _____»**, completa dei numeri delle voci corrette, tratti dalla prima colonna, a pena di esclusione dell'offerta;

f) la lista ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; pertanto l'offerente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla Stazione appaltante e acquisibili; in esito a tale verifica l'offerente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuti carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

Per cui, l'offerente può aggiungere un foglio (o più fogli), ovviamente senza necessità di preventiva vidimazione, redatto secondo le modalità utilizzate dalla Stazione appaltante per la

redazione della lista, sul quale indica ordinatamente voci, quantità, prezzi unitari in cifre e in lettere ed importi risultanti, percentuale della manodopera e oneri per il personale, percentuale della sicurezza intrinseca (oneri aziendali propri del concorrente), e oneri complessivi per tale sicurezza, relativamente alle voci che ritiene siano state omesse dalla Stazione appaltante e che somma al fine di determinare l'importo complessivo e il ribasso percentuale offerti; anche tale foglio deve essere sottoscritto dall'offerente con le modalità di cui al precedente punto a)

- g) Il prezzo e il ribasso percentuale sono espressi in cifre e in lettere. Il ribasso è espresso fino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Prezzo globale e ribasso percentuale vengono riportati nella dichiarazione di cui alla lettera a) del **punto 11**;
- h) i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile, al netto dei costi della sicurezza specifici non soggetti a ribasso;
- i) in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore;
- j) i prezzi unitari offerti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto, saranno utilizzati per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite sia nel caso di contratti a misura sia nel caso dei contratti **"a corpo"** e **"a corpo e a misura"** qualora esse siano non comprese fra quelle previste nel **"corpo"** o nella parte **"a corpo"** dei contratti **"a corpo e a misura"**;
- k) i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni;
- l) **ai fini del relativo punteggio ci si baserà sul totale offerto, al netto esclusivamente degli oneri della sicurezza, già determinati in progetto dalla Stazione appaltante, non soggetti a ribasso. Si precisa che i lavori oggetto dell'offerta di ribasso devono comprendere gli oneri complessivi per il personale e per la sicurezza intrinseca (oneri aziendali propri del concorrente), da esporre nell'offerta; detti oneri complessivi per il personale e per la sicurezza intrinseca evidenziati in offerta saranno presi in considerazione dalla stazione appaltante in sede di eventuale verifica di offerta anormalmente bassa.**

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dall'importo offerto tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza; nella correzione si utilizzerà l'approssimazione al centesimo di euro; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

RESTA CHIARITO E INTESO CHE, A PENA DI ESCLUSIONE,

Tutti i documenti facenti parte della offerta tecnica e dell'offerta economica dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente dal/i concorrente/i. La copia cartacea della proposta tecnica dovrà essere timbrata e sottoscritta dal/i concorrente/i.

Nel caso in cui l'offerta venga presentata da R.T.I. – o da Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese, che costituiranno il raggruppamento o il consorzio (art. 48 co.8 D. Lgs 50/2016)

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

La non osservanza della normativa sul bollo non determinerà l'esclusione della Impresa dalla presente gara, ma comporterà la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 360 giorni dalla presentazione dell'offerta stessa non si proceda alla aggiudicazione dell'appalto (salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi).

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

5.1. Avvalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del precedente Capo 2, lettera h):

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al precedente Capo 2.3, lettera a);
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità se l'attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario riporta il possesso di tale requisito e lo stesso ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che ne hanno consentito l'ottenimento;
- c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - c.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - c.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
 - c.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria.

5.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 900, con le seguenti precisazioni:

- a) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al Capo 2.3, lettera c), del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
 - b.1) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2) di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza

delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio;

b.3) il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

b.4) per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dal concorrente mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;

c) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni previste dal Capo 5.1, lettera b).

6 Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

Costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione da parte degli operatori economici interessati alla gara:

- il sopralluogo sull'area e sugli immobili interessati dall'intervento L'effettuazione del sopralluogo è adempimento obbligatorio per la partecipazione alla gara, in quanto rispondente alla finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte del soggetto partecipante alla gara dell'immobile/area oggetto di intervento;

- la presa visione del progetto presso la stazione appaltante;

6.1 Soggetti che possono effettuare la presa visione in nome e per conto degli operatori economici: La presa visione della documentazione progettuale potrà essere esclusivamente effettuato dai seguenti soggetti:

- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;
- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale (art. 43 L.R. n. 8/2018);
- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;

si specifica che:

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
- b) **in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane** il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;

6.2 disciplina specifica della presa visione per i Raggruppamenti temporanei di Concorrenti: In caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi e di Consorzi la presa visione potrà essere effettuata da uno qualsiasi degli operatori economici sopraindicati.

6.3 Modalità per richiedere la presa visione e per il sopralluogo e password per visualizzazione elaborati progettuali:

La presa visione della documentazione progettuale può essere effettuata nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 previo concordamento con il personale dell'Area Tecnica consortile del giorno di presa visione della documentazione progettuale.

La presa visione della documentazione progettuale nonché **la password** per visualizzare gli elaborati progettuali potrà essere effettuato fino alle ore 13.00 del decimo giorno lavorativo prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte solo previa richiesta scritta da inoltrare con congruo anticipo a mezzo PEC.

Nella richiesta dovranno essere indicati:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore economico richiedente;
- nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo e la presa visione, specificando la relazione dello stesso con l'operatore economico richiedente (titolare, legale rappresentante etc.);
- documentazione dalla quale risulti comprovata la relazione fra il soggetto indicato e l'operatore economico (es.: certificato CC.I.AA., SOA, delega, estratto libro matricola o libro unico dichiarato conforme all'originale etc.);

Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sugli immobili interessati dai lavori oggetto dell'appalto, i concorrenti devono inoltrare all'amministrazione aggiudicatrice, perentoriamente, entro e non oltre il **16.12.2019**, all'indirizzo "Consorzio di Bonifica della Nurra – Sassari – Servizio Tecnico", esclusivamente a mezzo **PEC**, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. Non si accettano richieste oltre i termini sopra indicati.

Il predetto sopralluogo potrà essere effettuato nel periodo dal **2.12.2019** al **20.12.2019** e dovrà essere eseguito alla presenza di un incaricato di questa Amministrazione che provvederà anche a stabilire il giorno e l'ora dell'appuntamento, preferibilmente accorpando più richieste, e a comunicarlo ai richiedenti, telefonicamente o via email.

Si fa presente che il suddetto sopralluogo deve essere effettuato personalmente dalle figure di cui al punto 6.1 precedente. L'identità e la qualifica del soggetto delegante devono essere comprovati da apposito documento (Es. certificato camerale o certificato SOA in copia conforme. Nel caso di dipendente deve essere indicato nella delega il ruolo del soggetto delegato).

La richiesta deve specificare l'indirizzo, i numeri di telefono e email , cui indirizzare la convocazione. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati, o pervenute oltre il termine di cui sopra. Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione.

All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e contestualmente dell'avvenuta presa visione degli elaborati, nonché del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il mancato sopralluogo sull'immobile e la presa visione della documentazione progettuale comporterà l'esclusione dalla gara.

All'atto della presa visione della documentazione progettuale il Responsabile del Procedimento ovvero altro tecnico appartenente al Consorzio allo scopo incaricato, procederà ad accertare l'identità del soggetto e alla verifica in merito alle qualità soggettive dello stesso, a tal fine quest'ultimo dovrà esibire la documentazione comprovante la propria qualità, provvederà a rilasciare apposita attestazione in originale al soggetto intervenuto che dovrà essere inclusa nella busta "A- Documentazione amministrativa".

La mancata inclusione all'interno della busta "A-Documentazione amministrativa" della suddetta attestazione non comporterà esclusione dalla gara in quanto l'Amministrazione potrà agevolmente procedere d'ufficio in sede di gara a verificare l'avvenuta effettuazione della presa visione.

La sola presa visione degli atti progettuali si ha per assolta oltre che con le modalità di cui al punto 6.3 del presente disciplinare anche con l'acquisizione della relativa documentazione con le modalità di cui alla Sezione IV, punto 3.3), del bando. Resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

7. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio **del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della «**Offerta tecnica**» o la busta interna della «**Offerta economica**» oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - b.2) la cui busta interna della «**Offerta tecnica**» oppure della «**Offerta economica**» presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - b.3) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al precedente Capo 2, oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi;
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura delle buste interne, gli offerenti:
 - d.1) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.2) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" e con le modalità ed i criteri di valutazione di cui dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, assumendo da tutti gli elaborati presentati dalle imprese partecipanti alla gara informazioni utili al giudizio che verrà espresso dalla commissione appositamente nominata dalla Stazione appaltante, a norma dell'art. 77 del medesimo Decreto, e con le seguenti precisazioni:

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) **offerte anormalmente basse**: sono considerate anormalmente basse le offerte:
 - b.1) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo al prezzo «Offerta di prezzo» pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparametrazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- c) l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di procedere comunque alla valutazione della congruità di ogni offerta ammessa che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- d) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida.

Gli elementi di valutazione sono di seguito elencati:

ELEMENTO		PUNTEGGIO
P	Prezzo (su tutte le componenti ribassabili)	30
VTA	Valore tecnico ed ambientale dell'Offerta	
	TOTALE	100

dove:

l'elemento P) si riferisce, in particolare, all'importo dei lavori, e dovrà essere espresso con offerta prezzi.

l'elemento VTA) si riferisce in particolare:

- Qualità della tecnologia proposta;
- Qualità dei materiali;
- Misure di minimizzazione dei consumi energetici e dei costi di manutenzione proposti;
- Organizzazione del cantiere e delle lavorazioni; proposta migliorativa, in termini di tempo, per la realizzazione dell'opera rispetto al tempo indicato dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori.

- Completezza delle dotazioni;
- Chiarezza, completezza ecc. nell'esposizione della soluzione proposta.
- Caratteristiche della soluzione proposta dal concorrente, riferite: alla qualità della soluzione proposta, da dimostrarsi con opportuni elaborati, con riferimento anche alla viabilità, alla accessibilità e alla facilità di manutenzione delle opere.

In particolare poi, il calcolo del punteggio complessivo C, da attribuire a ciascuna offerta, sarà effettuato con il metodo aggregativo - compensatore mediante la formula:

$$C(i) = P \cdot Va(i) + VTA \cdot Vb(i)$$

Essendo i coefficienti *a*, *b*, positivi e variabili da 0 ad 1 e determinati, per ciascuna offerta, come appresso:

1.1) - Determinazione dei coefficienti per gli elementi di natura quantitativa.

P) - ELEMENTO PREZZO (PESO COMPLESSIVO PUNTI 30)

Per l'elemento di valutazione **P** (prezzo) il coefficiente "a" viene determinato con il metodo dell'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito all'offerta economica più conveniente per la Stazione Appaltante ed il coefficiente pari a zero, attribuito all'importo corrispondente posto a base di gara.

1.2) - Determinazione dei coefficienti per gli elementi di natura qualitativa.

Per quanto concerne l'elemento di valutazione di natura qualitativa (b) la commissione procederà alla loro determinazione mediante i seguenti sub pesi e sub punteggi da moltiplicarsi per la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari [vedi tabella].

VALORE TECNICO AMBIENTALE - VTA (PESO COMPLESSIVO PUNTI 70)

ELEMENTO	SUB ELEMENTO	SUB PESO	SUB PUNTEGGIO MASSIMO	COEFFICIENTE ATTRIBUITO IN VOTAZIONE DALLA COMMISSIONE variabile tra 0-1	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Valore tecnico della soluzione offerta	b1) qualità della tecnologia proposta	15,00%	10,5		
	b2) Qualità dei materiali	15,00%	10,5		
	b3) Organizzazione del cantiere e delle lavorazioni con garanzia del rispetto del tempo contrattuale ed eventuale affidabile riduzione dello stesso	30,00%	21		
	b4) Completezza delle dotazioni	7,00%	4,9		

	b5) Chiarezza, completezza ecc. nell'esposizione della soluzione proposta	5,00%	3,5		
Valore funzionale e ambientale della soluzione offerta	b6) Salvaguardia della viabilità generale e consortile	14,00%	9,8		
	b7) Facilità di manutenzione, gestione e minimizzazione dei relativi costi	14,00%	9,8		
TOTALE		100,00%	70		

Specificazioni per l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione

Nella attribuzione discrezionale dei coefficienti variabili tra 0 ed 1 per ciascun sub punteggio la Commissione di gara opererà applicando i seguenti criteri:

Sub elemento	Campo di variabilità dei coefficienti attribuibili dai Commissari
b 1) – qualità della tecnologia proposta	
a) - Nel caso in cui la soluzione proposta preveda <u>soluzioni tecnologiche</u> ed impiantistiche di particolare qualità e/o innovatività, atte a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'opera oggetto dell'appalto. (Es. incremento dei numeri di passi d'uomo, efficienza dei giunti, ecc.).	Vedi tabella VTA
b2) – Qualità dei materiali	
a) - Nel caso in cui le <u>apparecchiature, i materiali e gli accessori</u> offerti relativamente alla lavorazione dell'intubamento siano, in gran parte o tutti, di buona qualità , rilevabile dalla marca, dalle specifiche tecniche, dalle certificazioni di qualità, dal luogo di produzione, dalla sicurezza di approvvigionamento dei pezzi di ricambio e dalle esperienze manutentive maturate dal Consorzio di Bonifica della Nurra	Vedi tabella VTA
b 3) – Organizzazione del cantiere e delle lavorazioni – Tempo di esecuzione dei lavori	
a) - Nel caso in cui l'organizzazione del cantiere e delle lavorazioni consentano una affidabile e maggiormente rapida esecuzione dell'intervento con conseguenti minori fermi dell'irrigazione con relativo cronoprogramma vincolante contrattualmente.	Vedi tabella VTA
b 4) – Completezza delle dotazioni	
a) - Nel caso che la soluzione proposta preveda dotazioni integrative, utili per migliorare l'efficacia e la funzionalità degli impianti . Coefficiente da attribuire in funzione del numero e delle caratteristiche delle dotazioni integrative offerte	Vedi tabella VTA

b 5) – Chiarezza, completezza ecc. nell'esposizione della soluzione proposta	
a) - <u>Livello di dettaglio dei disegni e delle relazioni tecnico</u> – descrittive della soluzione offerta, illustranti compiutamente la proposta tecnica formulata, in misura superiore rispetto allo standard minimo richiesto dalla normativa vigente, dai Capitolati prestazionali e dal presente disciplinare, caratterizzato inoltre dalla chiarezza della esposizione	Vedi tabella VTA
b 6) – Salvaguardia della viabilità consortile	
a) - Nel caso in cui la proposta offerta preveda uno studio accurato dei <u>flussi di traffico dei mezzi di trasporto</u> necessari per la fornitura e per i lavori in appalto, contenuto nella relazione tecnica, con soluzioni operative tali da minimizzare gli eventuali livelli di traffico sulle strade Consortili ed i relativi danni	Vedi tabella VTA
b 7) – Facilità di manutenzione, gestione e minimizzazione dei relativi costi	
a) - Nel caso in cui la soluzione offerta proponga <u>soluzioni tecniche</u> o apparecchiature innovative , comunque dotate di adeguate garanzie, finalizzate a facilitare le attività manutentive degli impianti e della rete ed a minimizzare i relativi costi.	Vedi tabella VTA

L'amministrazione appaltante si riserva il diritto di non affidare i lavori ad alcuna impresa o raggruppamento o consorzio, come pure di affidare i lavori anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata conveniente.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal punto IV.3.8) del bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini:

- a) provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adequatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) fermo restando quanto previsto al Capo 1, lettera d), provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- e) il soggetto che presiede il seggio di gara:
 - e.1) procede all'apertura delle buste interne «Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione di gara la relativa documentazione;;
 - e.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica**» nell'armadio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
 - e.3) dà atto che le operazioni di esame di merito e di valutazione dell'«Offerta tecnica» saranno effettuate in seduta riservata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni o notizie riservate di uno o più operatori economici;
- g) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno **5** giorni lavorativi di anticipo.

3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria.

3.1. Esame del contenuto busta interna «Offerta tecnica».

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «**Offerta tecnica**», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene come segue:

- a) per l'elemento a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dal quale è composta, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «**Offerta tecnica**» di cui alla Parte Prima, Capo 3. Nell'attribuzione dei punteggi i criteri di valutazione sono quelli indicati nella parte 2, punti da 1 a 1.2 del presente disciplinare.
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Tabella A

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) l'attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(b)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(b)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- e) è attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al sub-elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);
- f) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto alla Parte prima, Capo 3.1, lettera a);

Si precisa che gli elementi utili per l'attribuzione da parte della Commissione dei coefficienti sopra elencati dovranno essere opportunamente evidenziati, con apposito allegato, negli elaborati della offerta tecnica.

Si precisa inoltre che, a conclusione delle attività di attribuzione dei punteggi di cui sopra, per ripristinare il corretto rapporto prezzo/qualità, nonché per evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione, verrà attribuito il punteggio massimo indicato dal presente disciplinare (70 punti) all'offerta tecnica che ha conseguito il più alto punteggio.

Conseguentemente i punteggi ottenuti da tutti gli altri concorrenti verranno riparametrati mediante proporzione lineare. (*Determinazione AVCP n. 4 del 10.10.2012 – Approvazione bando tipo – Parere AVCP n. 109/2012*).

Saranno ammesse alla fase relativa alla valutazione delle offerte economiche solo ed esclusivamente i concorrenti che abbiano conseguito punteggi, riparametrati, pari o superiori al 50% di quello totale massimo assegnabile relativamente ai parametri “b” (nel caso di specie pari o superiore a 37/70) .

3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), per il peso (ponderazione) in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) all'assegnazione del punteggio a ciascuna delle offerte tecniche, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi ai sensi della precedente lettera a), formulando una graduatoria provvisoria delle offerte tecniche;
- c) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera offerta tecnica ambientale (VTA), il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica (50 punti), è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica; i punteggi in graduatoria sono adeguati di conseguenza, pur nell'invarianza dell'ordine di classifica delle offerte;
- d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;
- e) fermo restando quanto previsto al precedente lettera c), **saranno ammesse alla fase relativa alla valutazione delle offerte economiche solo ed esclusivamente i concorrenti che abbiano conseguito a seguito della riparametrazione punteggi pari o superiori al 50% di quello massimo assegnabile al parametro “b” dell'offerta tecnica.**

4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale.

4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica».

La Commissione di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constatata l'integrità delle buste interne della «**Offerta economica**» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione, nonché a verificare altresì la correttezza della lista, in quanto redatta sull'originale preventivamente vidimato dalla Stazione appaltante, completa di tutte le pagine, dei prezzi unitari in lettere e di ogni altra prescrizione delle disposizioni di gara e, in caso di violazione di queste ultime, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, dell'importo offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non siano state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 6.

4.2. Valutazione dell'Offerta economica.

La valutazione dell'offerta economica, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta della «**Offerta economica**»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:

- a) all'importo offerto di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4, con le precisazioni di cui alla precedente parte Srconda Capo 1, lettera d):
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V(a)_i = R_i / R_{max}$	
dove:	
V(a)_i	è il coefficiente attribuito all'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R_i	è l'importo dell'offerta in esame;
R_{max}	è l'importo dell'offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante;

4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.

La Commissione di gara, senza soluzione di continuità, procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) di cui alla parte 2 Capo 1.2 tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
- b) alla somma del punteggio già assegnato all'offerta tecnica di cui al precedente Capo 3.3 con il punteggio dell'offerta economica di cui al precedente Capo 4.2, per ciascun offerente;
- b) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera b);
- c) a dare lettura della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice:
 - d.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo;

- d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto il plico contenente le buste interne della «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica**»;
- d.3) rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo Capo 10;
- e) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- f) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

5. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, i soggetti muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita; gli stessi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- d) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta tecnica**», le offerte:
 - a.1) non sottoscritte digitalmente dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte digitalmente da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
 - a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
 - a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
 - a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta economica**», le offerte:
 - b.1) mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione dell'importo offerto in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

- b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;

b.7) che, sulla lista dell'offerta di cui alla Parte prima:

- non recano l'indicazione di uno o più prezzi unitari, oppure più prezzi unitari sono indicati in cifre ma omessi in lettere;
- recano, in corrispondenza di uno o più prezzi unitari espressi in lettere, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, non espressamente confermate con sottoscrizione a margine ai sensi della Parte prima, Capo 4.1, lettera b);
- redatto su schema non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare
- che non riportano la dichiarazione di presa d'atto dell'ininfluenza delle quantità e dei prezzi unitari
- che non riportano la dichiarazione che l'offerta ha rispettato la salvaguardia dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.;

c) sono comunque escluse le offerte:

- c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
- c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. Aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);

b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione

appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;

- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al comma 4 - art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 150 del 2016;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti **del bando e dal disciplinare di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, se l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne rende necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'approvazione di cui alla lettera e); la contabilità dei lavori non terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario, pertanto le eventuali lavorazioni:
 - f.1) sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni originarie che hanno sostituito, come desunte dall'elenco prezzi unitari contrattuale;
 - f.2) aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorreranno alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale;
 - f.3) diverse, sostitutive o aggiuntive non incideranno sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo";
- g) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del

decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

- h) la stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario sulla lista, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dall'importo offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza; nella correzione si utilizza l'approssimazione al centesimo di euro; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

L'aggiudicazione potrà essere annullata in caso di revoca del finanziamento per superamento dei tempi prescritti nella convenzione dell'Ente Finanziatore.

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità;

a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;

a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:

b.1) una dichiarazione cumulativa:

--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - numero di dipendenti complessivo dell'Impresa, numero presunto dei dipendenti dell'impresa impiegati nel lavoro oggetto del presente disciplinare, numero presunto di lavoratori esterni all'Impresa da impiegarsi nel lavoro;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13, del Codice dei contratti;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione

appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;

- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
- f) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a. La stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'appaltatore anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui alla precedente parte seconda, Capo 1, lettera b), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica avviene, in seduta riservata:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, che può coincidere con la commissione giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di almeno 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca

l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

10.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **bando di gara**, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale, anche con riferimento ai singoli prezzi offerti o alle singole quantità determinate dal concorrente in sede di offerta;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);

- c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere:
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, purché ne sia garantita e dimostrata la congruità;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale), oltre i limiti stabiliti nella sent. Consiglio

di Stato n.4206 del 23.07.2012.

- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, come presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.

PARTE TERZA

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara dovranno essere fornite in forma digitale su idoneo supporto informatico (cd o usb esenti da virus) e firmate digitalmente:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in forma resa digitale, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in formato digitale;
 - a.3) devono essere sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante posta elettronica certificata, o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

La documentazione a base di gara è costituita da:

- Progetto definitivo-esecutivo;
- Documenti Gara d'Appalto costituiti da:
- Bando di Gara;
- Il Presente Disciplinare di Gara con allegati :

Modulistica composta da:

ALLEGATO A -	Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell'offerta;
ALLEGATO A1 -	Autocertificazione
ALLEGATO B.1 -	Dichiarazione Amministratori;
ALLEGATO B.2 -	Dichiarazioni Amministratori cessati;
ALLEGATO C -	Documento di gara unico europeo – DGUE
ALLEGATO D -	Schema scheda lista lavorazioni
ALLEGATO E -	Dichiarazione offerta economica
ALLEGATO F -	Informativa sul trattamento dei dati personali

L'accesso a tutta la predetta documentazione è assicurato nel seguente modo:

a) tutti i documenti del progetto definitivo-esecutivo:

- **sono in visione** presso la sede del **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA** – Via Rolando, 12 - Sassari tel. 079 235235 - fax 079 230167 dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;
- **sono scaricabili, esclusivamente dal sito dell'Ente:**

<http://www.bonificanurra.it/index.php/albo-pubblicazioni/bandi-g.html>

a tal fine gli interessati dovranno ottenere la password per la visualizzazione degli elaborati progettuali con le procedure di cui alla parte prima – capo 6.3.

b) i documenti di Gara D'Appalto sono disponibili sul sito internet www.bonificanurra.it nella sezione bandi di gara;

4.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto all'indirizzo di posta elettronica consorzio.nurra@tiscalipecc.it o ovvero per fax al 079 235235.

Il Consorzio di Bonifica della Nurra si impegna a dare una risposta entro sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte del Consorzio di Bonifica della Nurra sul proprio sito: www.bonificanurra.it, nella casella di pertinenza della presente gara, alla voce "COMUNICAZIONI", entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pertanto, costituisce onere delle imprese interessate a presentare offerta verificare l'eventuale pubblicazione di dette precisazioni.

4.2 Disposizioni finali

a) supplente: ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso

di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento:

- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 1, lettera b), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10;

b) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;

c) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- c.1) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c.2) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- c.3) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- c.4) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- c.5) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

d) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna, sede / sezione di Cagliari, con le seguenti precisazioni:

- d.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 90 (novanta) giorni se risiedono fuori d'Europa; il termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall'Europa;

d.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;

d.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;

e) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

e.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;

e.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;

e.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;

f) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

f.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

f.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

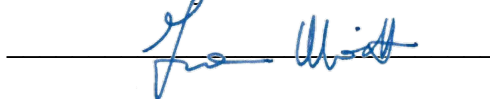
f.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

g) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

Sassari, 20.11.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Franco Moritto



Allegati: modelli per la partecipazione e per la formulazione dell'offerta.